

COMUNE DI NOVENTA VICENTINA

PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELLA TARI
(TARIFFA RIFIUTI)

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 6 del 03/03/2021

Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 60 del 29/11/2021

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - IL PIANO FINANZIARIO E L'INTEGRALE COPERTURA DEI COSTI

ART. 3 - DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO

ART. 4 - DELIBERAZIONE DELLE TARIFFE TARI

ART. 5 – PRESUPPOSTO E SOGGETTO PASSIVO

ART. 6 - DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI ASSOGGETTABILI AL TRIBUTO

ART. 7 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

ART. 8 – PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

ART. 9 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE

ART. 10 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

ART. 11 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

ART. 12 - TARI PER LE UTENZE (NON DOMESTICHE) TEMPORANEE

ART. 12bis – AVVIO A RECUPERO RIFIUTI UTENZE NON DOMESTICHE

ART. 12ter– OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA ED IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

ART. 13 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

ART. 14 - TRIBUTO PROVINCIALE

ART. 15 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

ART. 16 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

ART. 17 - INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO

ART. 18 - INIZIO E CESSAZIONE DELL'UTENZA

ART. 19 - DICHIARAZIONE

ART. 20 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

ART. 21 - RISCOSSIONE

ART. 22 – ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA

ART. 23 - NORME FINALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplina la TARI – TASSA RIFIUTI -, previsto dall'art. 1, comma 639, della L. 147/2013.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria.

ART. 2 - IL PIANO FINANZIARIO E L'INTEGRALE COPERTURA DEI COSTI

1. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono definiti ogni anno sulla base del Piano Economico Finanziario definito ed approvato in base alle disposizioni adottate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA – ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. L'istituzione del tributo di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, deve garantire l'integrale copertura di tutti i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ricoprendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2013.

ART. 3 - DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel DPR 27 aprile 1999, n. 158, fino a diversa regolamentazione disposta da ARERA, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della L. n. 205/2017.
2. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti e alle modalità del servizio fornito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento, di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

ART. 4 - DELIBERAZIONE DELLE TARIFFE TARI

1. Le tariffe TARI, devono essere approvate dall'organo comunale competente, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione le tariffe si intendono invariate.

ART. 5 – PRESUPPOSTO E SOGGETTO PASSIVO

1. Presupposto del tributo è il possesso occupazione o detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti, come di seguito determinato, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. In caso di insediamento abusivo, il titolare delle aree e/o dei locali è obbligato in solido con il soggetto tenuto al pagamento del prelievo in base al comma precedente.
3. Non sono assoggettate al prelievo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del Codice Civile, che non siano occupate o detenute in via esclusiva.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori,

fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto obbligatorio riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, responsabile del versamento è il proprietario oppure il titolare del diritto reale di godimento su tali immobili (usufrutto, uso, abitazione o superficie).
6. Al momento del decesso dell'intestatario, salvo diversa dichiarazione, tutti gli eredi si presumono possessori dei locali ed aree assoggettabili al prelievo e pertanto sono solidalmente tenuti al versamento del tributo. Inoltre essi sono obbligati, nel termine di 30 giorni dal verificarsi del decesso, a comunicare al Comune, il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza, oltre ai dati catastali relativi all'immobile ed altre variazioni intercorse.
7. Il Comune, in caso di decesso, emigrazione o variazione di indirizzo dell'intestatario dell'utenza, può procedere d'ufficio al cambio d'intestazione, scegliendo uno tra i diversi soggetti che risultano essere coobbligati alla data del verificarsi dell'evento. La variazione d'ufficio non esime l'obbligo di denuncia da parte degli utilizzatori dei locali.
8. Sono escluse dall'applicazione del comma 1 le sedi:
 - di associazioni senza fini di lucro;
 - di società sportive non professionistiche e delle pro-loco;
 - di attività quali autotrasportatori, agenti di commercio, prestatori di manodopera, terzisti ed ambulanti con posteggio fisso, che per loro natura esercitano la propria attività unicamente al di fuori della sede legale. È onere dell'utente dimostrare il possesso del requisito per l'esclusione

ART. 6 - DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI ASSOGGETTABILI AL TRIBUTO

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art 1 comma 647 L. 147/2013, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, desunta da planimetria catastale o misurazione diretta.
2. Successivamente alle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 138/1998. L'utilizzo delle superfici catastali decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della L. 212/2000.
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 138/1998.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tariffa per la specifica attività è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
5. Nel calcolo della superficie delle unità abitative si considera anche quella delle pertinenze.
6. Il calcolo della superficie deve essere sempre arrotondato al metro quadrato per difetto o per eccesso, a seconda che la frazione risulti inferiore o superiore-uguale a 0,50.

ART. 7 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono assoggettati al tributo i locali e le aree che per loro natura non producono rifiuti urbani o ad essi assimilati quali:
 - a) i locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti a TARI i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi dall'attività sportiva, quali quelli

adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;

b) i locali adibiti esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato e le aree scoperte di relativa pertinenza;

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici muniti di attrezzature quali caldaia, vani ascensore, cabine elettriche ed elettroniche, centrali termiche, centrali telefoniche celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione;

d) le unità immobiliari che risultino non abitabili o non agibili in base alle vigenti normative urbanistiche (a seguito di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia) oppure completamente vuote, chiuse e prive di almeno 2 allacciamenti ai pubblici servizi quali energia elettrica, teleriscaldamento, acqua, gas. Il proprietario dell'immobile deve dichiarare la situazione dello stesso mediante apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da allegare alla denuncia dei locali ed aree e dalla dichiarazione di chiusura presentata ai gestori di pubblici servizi. Tale dichiarazione sarà soggetta a verifica da parte del Comune;

e) i locali di altezza media inferiore a metri 1,50;

f) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, ad esempio, parcheggi, aree verdi, corti, lastricati solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

g) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

i) i locali e le aree delle attività artigianali di produzione beni specifici che per la loro natura risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno (assenza di attività produttiva) e quindi non possono produrre rifiuti. Il proprietario dell'immobile deve dichiarare la situazione dello stesso mediante apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da allegare alla denuncia dei locali ed aree. Tale dichiarazione sarà soggetta a verifica da parte del Comune;

l) aree adibite a parcheggio dipendenti e clienti e tutte le aree esterne escluse quelle operative;

m) le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio diretto dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze ove si producono rifiuti non assimilabili: legnaie, allevamenti, stalle, fienili, depositi anche verticali di mangimi ed insilati in genere, locali adibiti a depositi permanenti di presidi fitosanitari e concimi, depositi di prodotti semilavorati o finiti, locali tecnologici per la trasformazione dei prodotti, altri locali simili;

n) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: le sale d'aspetto, gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, ed in generale tutti i locali e le aree non escluse dall'applicazione della tariffa.

Le circostanze ivi previste, comportano la totale non assoggettabilità al prelievo soltanto a condizione che siano comunicate al Comune e che siano riscontrabili in base ad elementi oggettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti tali da impedire l'uso o l'esercizio dell'attività, nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

ART. 8 – PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile a TARI non si tiene conto di quella ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali e/o pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa, devono presentare al Comune, apposita dichiarazione che, tra l'altro, specifichi che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, pericolosi e comunque non assimilati a quelli urbani perché produttivi di quantitativi superiori a quelli stabiliti dal Regolamento di raccolta dei rifiuti. Detta dichiarazione deve altresì contenere la planimetria dei locali, dalla quale risulti anche la specifica destinazione d'uso, dettagliata relazione dell'attività svolta e del processo di formazione dei rifiuti speciali, anche pericolosi, corredata dalla documentazione prevista dalle norme specifiche in materia. In caso di superamento dei quantitativi, previsti dal Regolamento di raccolta, a seguito rilievo da parte del Comune, l'utenza sarà esclusa dal servizio e quindi dal pagamento della tariffa a partire dalla data di verifica.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	Percentuale di abbattimento superficie
Officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti	55
Elettrauto	55
Autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, fonderie, galvanotecniche, ceramiche e smalterie	55
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	45
Tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie	45
Laboratori fotografici ed eliografie con stampa	45
Allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresina	45
Laboratori radiologici ed odontotecnici, laboratori di analisi, veterinari ed odontoiatri	45
Lavorazione materie plastiche e vetroresina	45

ART. 9 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE

1. Le utenze sono suddivise tra utenze "domestiche" e "non domestiche".
2. Sono "domestiche" tutte le utenze riferite ad immobili e loro pertinenze utilizzati o utilizzabili da persone fisiche per uso privato.
3. Sono "non domestiche" tutte le utenze riferite ad immobili e loro pertinenze o aree utilizzabili da istituzioni pubbliche, comunità, associazioni, condomini, attività commerciali, industriali, professionali e attività produttive in genere.

ART. 10 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La classificazione delle utenze domestiche è articolata sulla base del numero dei componenti residenti all'anagrafe del Comune per ciascun nucleo familiare, e/o domiciliati.
2. La quota fissa è parametrata alla superficie dell'immobile posseduto, occupato o detenuto, proporzionale al numero dei componenti il nucleo familiare (punto 4.1 all. 1 DPR 158/99).
3. La quota variabile è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui alla tabella 4.2 del DPR 158/99.

4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
5. In mancanza di classificazione in base al numero dei componenti, l'immobile viene assegnato d'ufficio alla categoria "immobile a disposizione" (immobile con allacciamenti ai pubblici servizi e/o ammobiliato).
6. Il numero dei componenti è quello risultante alla data di elaborazione degli avvisi di pagamento all'anagrafe del Comune o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
7. Nel caso in cui il contribuente venga a denunciare, ai fini del tributo sui rifiuti, l'istituzione di una nuova utenza, qualora gli occupanti provengano da nuclei familiari esistenti nel territorio, tali occupanti non verranno conteggiati nel nucleo familiare di provenienza dalla data di istituzione della nuova utenza.
8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate e/o tenute a disposizione di persone giuridiche, il numero di occupanti è quello indicato nel momento della presentazione della dichiarazione e soggetto a conferma o rettifica al primo gennaio di ciascun anno solare.

ART. 11 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa è valorizzata sulla base di parametri di produzione per unità di superficie assoggettabile a corrispettivo, previsti dal DPR 158/1999 (punto 4.3 allegato 1 DPR 158/1999)
2. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione agli usi e alla tipologia dell'attività svolta in via prevalente, tenuto conto delle specificità della realtà socio – economica e della potenzialità di produrre rifiuti per categorie omogenee.
3. La quota variabile dei costi attribuiti alle utenze non domestiche è valorizzata entro i coefficienti di produttività minima e massima per ciascuna categoria previsti nella tabella 4.a all. 1 DPR 158/99.
4. L'allegato 1 riporta l'articolazione prevista per le utenze non domestiche.
5. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
6. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli classificati, vengono associati, alla classe di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della potenzialità di produrre rifiuti.
7. La classificazione viene effettuata con riferimento all'atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciato dagli uffici competenti, nonché al codice ISTAT dell'attività, a quanto risulta dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti (es. CCIAA: codice ATECO) o comunque all'attività effettivamente svolta in via prevalente. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'Ufficio IVA.
8. Nel caso di insediamento di diverse attività con destinazione diversa in un complesso unitario (es. centro commerciale) le tariffe sono distinte secondo le specifiche attività solo nel caso in cui l'utenza non sia considerata come utenza unica o qualora sia possibile individuare la reale produzione delle singole utenze.

ART. 12 - TARI PER LE UTENZE (NON DOMESTICHE) TEMPORANEE

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, o di uso pubblico è dovuta una tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.

3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuare, ove possibile, contestualmente all'eventuale tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

ART. 12BIS – AVVIO A RECUPERO RIFIUTI UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche indicate nell'allegato L-quinquies del D.Lgs 116/2020, produttrici di rifiuti urbani indicati nell'allegato L-quater del medesimo decreto, possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le attività industriali, non essendo ricomprese nell'elenco delle attività indicate nel suddetto Decreto, si considerano produttrici di rifiuti speciali per le superfici adibite alla lavorazione industriale, compresi i magazzini di materie prime e prodotti finiti, e non sono soggette a tassazione. Le rimanenti superfici produttive di rifiuti urbani, quali a titolo esemplificativo quelle adibite ad uffici, mense e servizi, depositi, o locali funzionalmente connessi agli stessi, sono soggette a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.
3. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tariffa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono assoggettate alla corresponsione della sola parte fissa.
4. Per le utenze non domestiche la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a 5 anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

ART. 12TER – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA ED IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

1. Le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di conferire la totalità dei rifiuti al di fuori del servizio pubblico, come richiamata dal comma 1 del precedente art. 12 bis, devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentate, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico e avviati a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), il periodo, non inferiore a cinque anni, per il quale si intende esercitare tale opzione. Deve, inoltre, essere allegata idonea documentazione, anche in modalità di autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale tra il soggetto od i soggetti che effettuano il recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il 30 giugno di ciascun anno (e valevole dal 1° gennaio dell'anno successivo) è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dall'anno successivo. Tale scelta è comunque subordinata alla possibilità per il gestore del servizio pubblico di riprendere l'erogazione del servizio, come richiamata dal comma 4 del precedente art. 12 bis.

5. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti nell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
6. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
7. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa da tassazione.

ART. 13 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

ART. 14 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il Tributo è commisurato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, sull'importo complessivo del tributo comunale.

ART. 15- RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% della parte variabile per chi non conferisce il verde; 10% per chi non conferisce l'umido e 20% della parte variabile per chi non conferisce umido e verde. La riduzione sarà applicata dal primo esercizio successivo a quello di presentazione dell'istanza all'Ufficio Ecologia. Le riduzioni per compostaggio domestico non si applicano in caso di immobili a disposizione.
2. Per le abitazioni tenute a disposizione da soggetti non residenti nel Comune, per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo per non più di 183 giorni all'anno a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione e che sia stata data comunicazione nella medesima denuncia della residenza dell'utente e degli altri utilizzatori dell'immobili se presenti.

Tariffa applicata: 30% di riduzione sulla quota fissa e variabile rispetto alla tariffa per un componente

3. Per gli utenti che dimorino fuori dall'abitazione in modo stabile e per un periodo superiore a 183 giorni nell'anno, per motivi di salute o lavoro, purché dimostrabile con attestazione rilasciata da terzi (dichiarazione di ricovero, contratto di affitto intestato all'utente, contratto di lavoro).

Tariffa applicata: si applica la tariffa corrispondente al numero di occupanti effettivi con l'esclusione dell'utente fuori domicilio.

ART. 16 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. E' fatta salva la facoltà per le utenze non domestiche, di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'art. 1 comma 649, secondo periodo, della L. 147/2013, direttamente o tramite soggetti autorizzati.

2. In tali casi all'utenza non domestica è applicata una riduzione della quota variabile del tributo, per l'anno in cui è stata presentata la comunicazione di cui al comma 3, così calcolata: rapporto tra:

- quantitativo di rifiuti urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare (RD);
- la somma della quantità dei rifiuti avviati a riciclo (RD) e dei rifiuti calcolati moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa ed il coefficiente di produzione kg/mq annuo (Kd) della parte variabile di cui al DPR 158/99, stabilito in sede di determinazione delle tariffe.

La riduzione così determinata, arrotondata all'unità superiore o inferiore, non può essere, comunque, superiore al 60% della quota variabile della tariffa rifiuti.

3. Al fine del calcolo della suddetta riduzione i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare apposita comunicazione, entro il termine del 31 marzo di ogni anno, attestante la quantità di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale e avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia dei formulari di trasporto relativi ai rifiuti avviati a riciclo. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del MUD per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente.

4. L'agevolazione di cui al presente articolo verrà calcolata annualmente sulla base dei dati consuntivi dell'anno precedente ed applicata per l'annualità in corso.

5. Qualora la suddetta documentazione non dovesse essere presentata entro il termine utile, la riduzione prevista dal presente articolo viene revocata per l'anno di riferimento.

ART. 17 - INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO

1. Quanto complessivamente dovuto, può essere ridotto anche fino al suo intero ammontare nei confronti degli utenti assistiti dal Comune che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico.
2. La riduzione potrà avvenire esclusivamente su specifica istanza annuale al Settore Servizi Sociali da parte del titolare dell'utenza. L'istanza, per motivi di privacy, dovrà riportare esclusivamente il nominativo dell'utenza e la riduzione richiesta.

ART. 18 - INIZIO E CESSAZIONE DELL'UTENZA

1. La tariffa rifiuti è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali od aree.
2. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo ed in particolare: l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza; la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni; il modificarsi od il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
3. La variazione del numero di componenti il nucleo familiare viene acquisita direttamente dall'Ufficio Anagrafe.

4. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati nell'articolo 5 del presente Regolamento o da eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà.

ART. 19 - DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all'art. 5.
2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI tributo restano ferme le superfici dichiarate o accertate per gli anni precedenti alla data in cui entra in vigore il presente Regolamento.
3. La dichiarazione redatta su modello disponibile in Comune ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo, in tal caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
4. La dichiarazione, originaria o di variazione, deve contenere, per le utenze domestiche, l'indicazione del codice fiscale, dati anagrafici dell'intestatario della scheda di famiglia, l'ubicazione (via e civico) ed i dati catastali dei locali, nonché i dati del proprietario, la superficie, la data in cui ha avuto l'inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione, la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, originaria o di variazione, per le utenze non domestiche, deve contenere: i dati identificativi del soggetto passivo (ragione sociale, codice fiscale, partita IVA, codice ATECO dell'attività, sede legale), i dati del legale rappresentante, l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario dello stesso, la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la condizione, o di variazione, la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
6. La dichiarazione è presentata direttamente agli uffici comunali, spedita a mezzo posta o a mezzo email.
7. Nel caso in cui il soggetto od i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione non vi adempiano, l'Ufficio Tributi procede ad inserire l'utenza d'ufficio, secondo dati presenti nei propri archivi, dandone comunicazione a mezzo pec o raccomandata a/r.

ART. 20 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente o richiedere dati e notizie ad uffici pubblici ovvero ad enti di gestione di servizi pubblici.

ART. 21 - RISCOSSIONE

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti, per posta ordinaria, inviti di pagamento ove viene precisato l'importo dovuto per quota fissa, quota variabile e tributo provinciale.
2. Il versamento potrà essere effettuato in due rate od in unica soluzione mediante modello di pagamento unificato di cui al D.Lgs. 09/07/1997, n. 241. La scadenza delle rate sarà stabilita con provvedimento di Giunta Comunale.
3. Non si procede al versamento od al rimborso della tariffa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00.

ART. 22 – ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA

1. Il Comune sollecita il pagamento delle somme non versate a mezzo raccomandata A/R o pec, maggiorato delle spese di notifica, assegnando un termine per il saldo.
2. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti, successivamente al sollecito di cui al comma 1, venga riscontrata la mancanza o l'insufficienza degli stessi oppure in caso di infedeltà, incompletezza od omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento, a norma dell'art. 1, comma 792 e seguenti della L. n. 160/2019.
3. Tale avviso di accertamento costituisce titolo esecutivo per la successiva procedura di riscossione coattiva.

ART. 23 - NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dall'01/01/2021.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

ALLEGATO 1: Classificazione UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	Descrizione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, locali annessi ai luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici e agenzie
12	Banche, istituti di credito e studi professionali.
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquario
16	Banchi di mercato beni durevoli - idem utenze giornaliere
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub Idem utenze giornaliere
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato beni deperibili - utenze giornaliere



Comune di Noventa Vicentina

Provincia di Vicenza

Noventa Vicentina, 26 gennaio 2022

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TARI (TARIFFA RIFIUTI)

Il presente Regolamento comunale per la disciplina della TARI (tariffa rifiuti) è stato:

- 1) Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 03/03/2021, atto n. 6;
- 2) Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 29/11/2021, divenuta esecutiva in data 07/01/2022;
- 3) Ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 10/01/2022 ai sensi art. 65 dello Statuto Comunale.